



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 03/06/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FAVARETTO SILVANO, Giudice monocratico

in data 03/06/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 731/2024 depositato il 08/11/2024

proposto da

██████████ - ██████████

Difeso da

Francesco Moschetti - MSCFNC42A21G224A

Bruno Nichetti - NCHBRN75E10A001R

ed elettivamente domiciliato presso francesco.moschetti@ordineavvocatipadova.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova

elettivamente domiciliato presso dp.padova@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ██████████ BOLLO 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2025 depositato il 16/06/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED], ha presentato ricorso per l'annullamento di Atto di Accertamento n° [REDACTED], notificato in data [REDACTED] e riguardante l'omesso versamento dell'Addizionale erariale alla Tassa Automobilistica, c.d. "Super bollo", pari ad €. 4.700, oltre sanzioni ed interessi, relativa all'anno 2021.

Il contribuente precisa di aver acquistato un'automobile Mercedes usata, già immatricolata in Germania il 22.11.2019, provvedendo successivamente alla sua importazione e ad una seconda immatricolazione in Italia, avvenuta il 2.12.2021; e ciò ritenendo corretto di pagare il cd Super Bollo "pro rata temporis" (e quindi per il periodo di 29 giorni). L'Ufficio, con l'accertamento impugnato, ha invece contestato l'omesso pagamento per l'intero anno 2021.

Con il ricorso e successiva Memoria Difensiva presentata in data 16.05.2025, il ricorrente eccepisce:

- il difetto di motivazione e di prova, con violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente;
- la violazione dell'art. 1, comma 4, del DM 7.10.2011, che limita ai soli casi di "prima immatricolazione" l'applicabilità del Super Bollo sull'intero periodo di imposta annuo: nel caso di specie, trattasi di 2^a immatricolazione (la prima è avvenuta in Germania nel 2019), e, pertanto, per l'anno 2021, l'Addizionale Erariale doveva essere corrisposta, in proporzione al periodo di effettivo possesso nel territorio italiano, facendo sì che la scadenza del versamento del Super Bollo coincida con la scadenza del Bollo ordinario, come da regola generale. Infatti, né il DM 7.10.2011, né altra norma, introducono una distinzione in base alla provenienza del veicolo, bensì indicano genericamente la "prima immatricolazione", senza alcun riferimento al territorio italiano.
- in subordine, solleva questione di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con l'ordinamento europeo, con riguardo alla libera circolazione delle merci, ai principi di proporzionalità, di uguaglianza e ragionevolezza, nonché di capacità contributiva.
- in ogni caso, illegittimità dell'accertamento, in quanto basato su fonte normativa secondaria (il DM 7.10.2011), che viola la riserva di legge ex art. 23 Cost., con conseguente disapplicazione del DM illegittimo e difetto del presupposto normativo della pretesa.

L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova, tempestivamente costituitasi nel giudizio, controdeduce:

- l'Avviso di Accertamento è adeguatamente motivato, poichè individua tutti gli elementi necessari fondanti il recupero a tassazione, nonché le norme di riferimento;
- nel merito, il Super Bollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile. Il perfezionamento per la prima volta in Italia del procedimento di immatricolazione impone la sottoposizione in misura integrale e non frazionabile al tributo;
- per orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza, risulta la piena compatibilità sia con l'ordinamento interno, che con l'ordinamento europeo della disciplina della Addizionale Erariale de qua.

L'Ufficio chiede quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si ritiene superabile l'eccezione preliminare del ricorrente riguardante il difetto di prova e motivazione dell'Accertamento impugnato, considerato che sono rilevabili nello stesso i motivi di fatto e le ragioni giuridiche della ripresa e che il contribuente è stato posto in grado di ben comprenderle e di svolgere in modo compiuto le proprie difese.

Passando al merito della questione, l'art. 1, comma 4, del DM 7.10.2011 stabilisce che "in caso di prima immatricolazione, l'addizionale di cui al comma 1 è dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n° 462." In caso di immatricolazione successiva alla prima, il tributo è dovuto pro rata temporis: nel caso di specie è incontestato che il veicolo in questione è stato immatricolato per la prima volta in Germania nel 2019 e successivamente reimmatricolato in Italia, per la seconda volta nel 2021. Ne deriva che l'addizionale erariale per l'anno 2021 dovrebbe essere calcolata "pro rata temporis", in proporzione al periodo di effettivo possesso nel territorio italiano. Infatti, il DM 7.10.2011 indica genericamente la "prima immatricolazione" senza distinguere in base alla provenienza del veicolo e senza alcun riferimento al territorio italiano. Una diversa interpretazione finirebbe per andare in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), oltrechè violare i principi di libera circolazione delle merci e di proporzionalità riconosciuti dalla normativa europea.

Per quanto sopra, il ricorso va parzialmente accolto, limitando il recupero dell'Ufficio in proporzione al periodo di effettivo possesso per l'anno 2021. Il parziale accoglimento nei termini suesposti giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso, con rideterminazione del tributo pro rata temporis (in proporzione al periodo di effettivo possesso nell'anno 2021). Spese compensate.

